

Appunti a proposito della legge 7 novembre 2013, n. 27

Di Monica Sica

A proposito della legge regionale del Veneto 7 novembre 2013, n. 27, qualche perplessità provoca certamente quanto disposto dagli artt. 3, 6, 7 e 8, nella parte in cui è stabilito che sia il Comune a *individuare i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati*. Nell'evidenziare che il legislatore statale aveva demandato al Governo il compito di sciorinare la materia. Con l'articolo 12, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (legge conv. 35/2012) è stato, infatti, stabilito che *“Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.”*

Perplessità deriva dal fatto che non dovrebbe sorgere dubbio alcuno su ciò che può essere attestato dal privato e ciò che, invece, deve essere asseverato dal professionista. Ciò in quanto, ogni dichiarazione deve presupporre una specifica competenza. Come ben aveva chiarito il Ministro dell'ambiente, a proposito dell'impatto acustico con la nota 29997 del 30 novembre 2011.

Spiace, infine, che la Regione non abbia saputo cogliere l'occasione di questa revisione della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, per abrogare le disposizioni sugli orari, la cui disciplina è stata a più riprese dichiarata di competenza dello Stato, dalla Corte Costituzionale e non abbia neppure tenuto conto che, in base alla disciplina statale, ampliamenti e riduzioni della superficie non sono soggetti ad alcun adempimento.